



# Horatio Nelson

## Testamento

10 Maggio 1803

Associazione Bronte Insieme Onlus  
(Archivio Digitale Nelson, vol. 284-E e 284-G)

Questa è l'ultima volontà e testamento di me Horatio visconte Nelson del Nilo e di Burnham Thorpe, nella Contea di Norfolk nel Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e Duca di Bronte, nel Regno della ulteriore Sicilia.

Primo, nell'evento che io morirò in Inghilterra, ordino ai miei esecutori, qui sotto nominati, (a meno che Sua Maestà significherà esser suo piacere che il mio cadavere fosse sepolto altrove) di far sotterrare il mio corpo nella Parrocchiale Chiesa di Burnham

Thorpe, nella Contea di Norfolk sudetta, vicino alle spoglie mortali degli estinti miei genitori, e quanto più privatamente si potrà; ed ordino che la somma di lire cento fosse distribuita ai poveri delle diverse Parrocchie di Burnham Thorpe (suddetto), di Sutton e di Northon, tutte nella Contea di Norfolk, cioè una terza parte ai poveri, d'ognuna delle riferite parrocchie, da distribuirsi a discrezione dei rispettivi cappellani o ministri ivi officianti ed in quel




Fig. 1 - Il testamento di Nelson: «This is the last and testament of me Horatio Viscount Nelson of ...»

modo e proporzioni ed a tali individui che essi rispettivamente crederanno a proposito.

Do e lascio a Lady Emma Hamilton, vedova dell'onorevole Sir William Hamilton, insignito dello onorevolissimo ordine del Bagno, la mia stella di diamanti, come un segno della mia amicizia e riguardi.

Parimenti do e lascio alla suddetta dama Emma Hamilton il vaso d'argento marcato E. H. che ella medesima mi regalò.

Dono e lascio a mio fratello il reverendo William Nelson, dottore in teologia, la tabacchiera d'oro regalatami dalla città di Londra, come ancora do e lascio allo stesso William Nelson la spada d'oro regalatami dai capitani che combatterono meco la battaglia del Nilo.

Parimenti, do e lascio a mia sorella Catherine Matcham la spada regalatami dalla città di Londra.

Parimenti, do e lascio a mia sorella Susannah Bolton il vaso d'argento regalatomi dalla Compagnia di Turchia.

Parimenti, do e lascio all'illustre Alexander Davison di Saint James Square, nella Contea di Middlesex, il mio schioppo turco, scimitarra e borraccia.

Parimenti, do e lascio al cessato mio capitano e degno amico capitano Hardy tutti i miei telescopi e strumenti nautici e lire cento in denaro, da pagarglisi tre mesi dopo la mia morte.



Fig. 2 Lady Emma Hamilton

Do e lascio, pure, la somma di cento lire per ognuno ai miei esecutori qui appresso nominati, da esser pagate o ritenute alla fine di tre mesi dopo la mia morte.

Dono e lascio al sopra nominato mio fratello William Nelson e William Haslewood di Craven Street in The Strand, nella Contea di Middlesex, scudiere,

tutto il residuo e resto de' miei beni mobili ed effetti liberi, di qualunque natura ed ovunque essi esistono (eccettuati gli oggetti di mobilia, forniture, vini, argenterie, porcellana, biancherie, pitture e stampe che si troveranno nella mia casa in Merton alla mia morte, eccettuata pure la mia spada di diamanti e gioie qui appresso disposte ed eccettuati altresì tutti gli altri oggetti che io lascio, lascerò o potrò lasciare e disporre altrimenti, in forza di questo mio testamento o in forza di ogni codicillo o codicilli), da possedersi dai medesimi o dai loro esecutori, amministratori ed assegnatari, con

l'obbligo e per fini, intenti e propositi qui appresso limitati, espressi, dichiarati e contenuti riguardo agli stessi; cioè con la condizione che essi fidecommissari ed il superstite di essi e gli esecutori ed amministratori di tale superstite debbano e dovranno, quanto più presto potrassi dopo la mia morte, convertire in denaro



Fig. 3 - William Nelson, II° Duca di Bronte

tali porzioni degli stessi effetti liberi che non consisteranno in denaro e debbono e dovranno impiegare ed investire nella compra di rendite al tre per cento, iscritte sul Gran Libro, quella porzione del detto denaro e delle somme che mi apparterranno alla mia morte, nonché l'interesse della rendita suddetta, sino a che produrranno la netta annuale somma di lire mille e debbano e dovranno rimanere ferme come a rendita, a condizione che, da tempo in tempo, durante la vita naturale di Francesca Herbert, vicecontessa Nelson, mia moglie, i miei fidecommissarii ed il loro superstite e gli esecutori o amministratori di tale superstite debbano e dovranno permettere, soffrire o autorizzare ed abilitare la detta vicecontessa Nelson, mia moglie, ed i di lei assegnatarii a ricevere o percepire l'interesse dei dividendi ed introito delle dette rendite annuali quando e come le stesse si matureranno e saranno dovute in addizione a tutt'altri provvedimenti fatti da me, precedentemente, in favore di lei ed in addizione alla somma di lire quattromille di recente da me date alla medesima, quale somma di lire quattromille voglio che essa la ritenga.

Ordino e dichiaro che la disposizione fatta in vantaggio di lei in forza di questo mio testamento, come eziandio le dette lire quattromille, dovranno dalla medesima accettarsi e riceversi in vece ed in piena soddisfazione di qualunque dritto di doti e titolo di dote ed assegnazione vedovile di detta vicecontessa Nelson, mia moglie, e sopra tutte le terre, beni, sieno allodiali sieno feudali, di cui io sono stato, sono e potrò essere possessore durante il matrimonio colla medesima.

Ed inoltre, dichiaro ed ordino che, nel caso in cui l'annuale rendita da derivare o essere prodotta dall'impiego di detti capitali col residuo dei miei beni liberi non sarà sufficiente a pagare la somma annuale di lire mille, allora la deficienza dovrà corrispondersi alla detta vicecontessa mia moglie sulle rendite, percezioni e profitti della mia baronia, città, feudi, terre e pertinenze nell'ulteriore

Sicilia qui disposte e sottopongo le rendite prodotte e proventi di esse al peso di pagare la detta annuale somma di lire mille e tale porzione della stessa che risulterà meno dalla compra delle rendite iscritte sul Gran Libro, da acquistarsi col residuo de' miei effetti liberi, di modo che in qualunque evento la detta vicecontessa Nelson, mia moglie, avrà sempre dritto a ricevere la detta annuale percezione di lire mille durante la di lei vita naturale.

Ben vero però che tutt'altro che non sarà contenuto in questo mio testamento non dovrà estendersi o essere inteso in modo da assoggettare la mia proprietà reale in Inghilterra al pagamento della detta annuale assegnazione di lire mille o parte di essa; e sotto ulteriore condizione che i detti miei fidecommissari o il loro superstita o gli esecutori o amministratori di tal superstita debbono e dovranno, alla mia morte, pagare e dividere il di più dei miei residuali effetti liberi che resteranno dopo di averne impiegato parte di essi nell'acquisto della rendita consolidata al tre per cento sul Gran Libro per quanto basterà a produrre mille lire l'anno, come di sopra si è detto.

E, similmente, alla morte del mio superstita e di detta mia moglie, debbano e dovranno pagare, trasferire, assegnare e distribuire la detta annuale rendita, da comprarsi per corrispondere la detta somma di lire mille l'anno, tra il detto William Nelson, Susannah Bolton e Catherine Matcham o coloro di essi che saranno viventi in quelle rispettive epoche o ai loro discendenti che avranno cessato di vivere lasciando prole allora vivente, da dividersi tra di loro in tal guisa che essi possano prender le rispettive porzioni come possessori in comune e così ed in tali rate che la prole degli estinti genitori possa come tra loro stessi prendere come aventi dritto in comune e per stirpes e non per capita ed in modo che niuno possa ricevere sotto la descrizione della prole, a meno che il suo o loro genitore o genitori rispettivamente avranno cessato di vivere, riguardo alla detta rendita sul Gran Libro, in tempo della

vita del mio superstite o della detta mia moglie e al detto sopravanzo del residuo dei miei effetti liberi, in tempo di mia vita; colla condizione sempre che nel caso una pensione o pensioni, ammontanti alla somma di lire mille annuali o più, sarà accordata, in tempo di mia vita, alla detta vicecontessa Nelson, mia moglie, da Sua maestà o dal Parlamento, allora ed in quel caso la detta assegnazione di lire mille all'anno, che potrà accordarsi alla medesima, dovrà essere in loco dell'assegnamento di lire mille annuali in virtù della presente fatta alla medesima, ed allora ed in quel caso, la detta assegnazione dovrà cessare ed essere di niun vigore ed in quel caso tutto l'intero residuo dei miei effetti liberi dovrà dividersi e distribuirsi dopo la mia morte, nell'istesso modo ed alle stesse persone e nelle stesse proporzioni come se la morte di detta mia moglie fosse avvenuta nell'istesso momento della mia morte.

Ed, in esecuzione ed in esercizio di tutte e qualunque facoltà ed autorità concessemi all'uopo, nomino e creo i detti William Nelson e William Haslewood, loro eredi ed assegnatarii in successori, dopo la mia morte, nella Duca di Bronte, nel Regno della ulteriore Sicilia, e nella Terra e Stato di Bronte, nello stesso Regno, ed in tutti e singoli abitazioni, terre, tenimenti, giurisdizioni, immunità, franchigie ed altri effetti siti nel Regno della ulteriore Sicilia, che mi furono concessi dall'attuale Sua Maestà Ferdinando, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec., in forza di real diploma o altri strumenti portanti la data del circa il 10 del mese di ottobre nell'anno 1799, e tutt'altri ducati, città, Stati, abitazioni, terre, tenimenti, giurisdizioni, immunità, franchigie ed effetti siti nel Regno dell'ulteriore Sicilia, di cui io sono possessore e sui quali io ho la facoltà di nominare e creare, soggetti però al fedecommesso e per i fini, intenti e propositi qui appresso espressi, dichiarati e contenuti e riguardanti gli stessi.





detto Regno della ulteriore Sicilia o della detta ducea di Bronte lo permetteranno.

E se ciò non può intieramente effettuarsi, pelle leggi e costumanze del detto Regno o Ducea, allora in tal modo e forma che ad opinione e discrezione dei miei fidecommissari pro tempore sarà compatibile con le leggi e costumanze del detto Regno e ducato e che meglio o più corrispondono ai medesimi usi, vincoli ed intenti e propositi, facoltà, condizioni e limitazioni; cioè al detto William Nelson e suoi assegnatari, durante la sua vita naturale, senza verna responsabilità per causa di sciupamento, e dopo la determinazione di detto stato per il presente limitato al detto William Nelson, durante la di lui vita; come sopra si è detto all'uso dei detti William Nelson e William Haslewood e loro eredi, durante la vita naturale del detto William Nelson, coll'obbligo di sostenere gli usi contingenti e possessioni qui appresso limitate e proteggere gli stessi dall'essere annientati o distratti e per questo oggetto tener registro e far procedimenti secondo il bisogno lo esigerà e, con tali condizioni, permettere e soffrire che il detto William Nelson ed i suoi assegnatari ricevano e percepiscano le rendite e profitti del detto mio Stato nel Regno dell'ulteriore Sicilia, durante la di lui vita naturale, e, dopo la morte di detto William Nelson, allora all'uso del primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ogn'altro figlio o figli del corpo di detto William Nelson, legittimamente nati e procreati separatamente e successivamente, ed in somma l'un dopo l'altro in ordine e corso come essi rispettivamente saranno in ordine di seniorità, di anni e primogenitura, e dei diversi e rispettivi eredi maschi dal corpo o corpi di tutti ed ognuno di tale figlio o figli legittimamente nascituri; ogni primogenito di tale figlio e gli eredi maschi del suo corpo, dovendo sempre esser preferito il maggior nato al minore delli stessi figli e loro eredi maschi nascenti dal suo corpo.

Ed in mancanza di tale discendenza, all'uso della detta Susannah Bolton e di lei assegnatari, durante la sua vita naturale, senza responsabilità per causa di sciupamento, e, dopo la determinazione di detto Stato per caducità o altrimenti in vita della detta Susannah Bolton, all'uso di detti William Nelson e William Haslewood e loro eredi, durante la vita naturale della detta Susannah Bolton, con l'obbligo di preservare e sostenere gli usi contingenti e gli Stati qui appresso limitati dall'essere annientati o distrutti e per quell'oggetto tener registri e far procedimenti secondo il caso lo esigerà, con permettere e soffrire che la detta Susannah Bolton ed i di lei assegnatarii possano ricevere e percepire le rendite prodotte di detto Stato durante la di lei vita naturale; e, dopo la morte della detta Susannah Bolton, all'uso del primo, secondo, terzo e quarto, quinto ed ogn'altro figlio del corpo della detta Susannah Bolton, legittimamente nati e procreati separatamente e successivamente, ed in somma l'uno dopo l'altro in ordine e corso, come essi saranno in seniorità d'anni e precedenza di nascita, ed i loro rispettivi eredi maschi dal corpo e corpi di tutti ed ogni tale figlio e figli legittimamente nascituri, ogni maggiore di tale figlio o figli e gli eredi maschi del suo corpo nascituri, dovendo sempre esser preferito il maggiore al minore dei medesimi figli, e gli eredi maschi nascituri del suo corpo.

Ed in mancanza di tale prole, all'uso della detta Catherine Matcham e suoi assegnatari per e durante la di lei vita naturale, senza responsabilità per causa di sciupamento, e, dopo la determinazione di detto Stato per caducità nel tempo di sua vita, all'uso dei detti William Nelson e William Haslewood e loro eredi, durante la vita naturale della detta Catherine Matcham, con vincolo di conservare e sostenere l'uso contingente ed i stati qui appresso limitati dall'essere annullati o distrutti, per quell'oggetto tener registri e far procedere secondo il caso potrà esigerlo, con permettere e soffrire alla detta Catherine Matcham ed ai di lei assegnatari di ricevere e percepire le rendite, prodotti e profitti di detto Stato,

durante la di lei vita naturale, e, dopo la morte di detta Catherine Matcham, allora all'uso del primo, secondo, terzo, quarto e quinto ed ogn'altro figlio e figli dal corpo di detta Catherine Matcham, legittimamente nati, procreati separatamente, successivamente ed in somma l'uno dopo l'altro, in ordine e corso come dessi saranno rispettivamente in seniorità d'anni e precedenza di nascita o dei diversi e rispettivi eredi maschi del corpo o corpi di tutti e ogni tale figlio o figli legittimamente nascenti ogni maggiore di tali figli e gli eredi maschi dal suo corpo nascituri, dovendo sempre esser preferito il maggiore al minore degli stessi figli, e gli eredi maschi nati dal suo corpo ed, in mancanza di tale prole, all'uso dei miei propri legittimi eredi e, per tale oggetto, autorizzo e do facoltà a detti miei fidecommissari ed al loro superstite ed agli eredi ed assegnatari di tale superstite, in ogni tempo o tempi dopo la mia morte, a sua o loro volontà e piacere, di vendere e disporre di tutto o qualunque parte dei miei Stati nel Regno della ulteriore Sicilia, per quel prezzo o prezzi in denaro o per tale equivalente o cambio in terre, come pure vendere e disporre o permutare le terre ed effetti da comprarsi e prendersi in cambio sotto le disposizioni qui appresso contenute, come ad essi i miei fedecommissari suddetti o al superstite di essi o loro eredi o assegnatari di tale superstite sembrerà ragionevole, ed il denaro che potrà ricavarsi dalla vendita dei detti miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia o dalla vendita delle dette terre e beni da comprarsi e prendersi in cambio dei detti miei stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia impiegarsi nella compra di qualsivoglia terre allodiali site in Inghilterra, Irlanda o nel Principato di Galles.

Ed io, in forza del presente, dichiaro che le terre e beni da acquistarsi colle somme da ricavarsi dalla vendita dei miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia e dalla vendita delle dette terre ed effetti da comprarsi e prendersi in iscambio di detti miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia e, parimenti, le terre da prendersi in cambio per le stesse, rispettivamente, e le rendite, prodotti e pro-

fitti delle dette terre ed effetti, rispettivamente, dovranno tenersi per gli stessi e simili usi e per gli stessi e simili fini, intenti e propositi e sottoposti e da sottoporsi in tal modo come qui sopra si è espresso e dichiarato riguardo ai miei detti Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia e come più approssimativamente si può ed il cambiamento di circostanze lo permetterà.

E quindi, dichiaro che la quietanza dei detti miei fidecommissarii o loro superstiti o loro eredi o assegnatari di tale superstiti sarà valida e sufficiente cautela e discarico a tale compratore o compratori per il prezzo per cui dette terre e beni saranno venduti e per tanta somma quanto sarà espressa e confessata nella cautela e che tale compratore o compratori, il suo o suoi eredi, esecutori, amministratori o assegnatarii non dovranno in seguito essere obbligati di assicurarsi dell'impiego della stessa somma o essere responsabili per il mal versamento o non versamento della stessa, che la persona o persone rispettivamente che acquisteranno qualunque fondo o beni a titolo di permuta, sotto questa presente facoltà, non dovranno essere obbligate ad accertarsi che le terre o effetti da darsi in iscambio siano assicurati o tramandati alla fidecommissaria qui sopra ordinata dichiararsi riguardo agli stessi. Ed io voglio ed ordino che tutte le persone le quali, in forza di questa mia volontà, diverranno possessori dei miei Stati per il presente disposti e delle terre ed effetti da acquistarsi o prendersi in cambio sotto le condizioni qui sopra contenute dovranno aver la facoltà di fare affitti o concessione degli stessi o parte di essi come ai miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia, secondo gli usi e costumanze di affittare e concedere li stessi e come a qualunque terre o effetti da acquistarsi o prendersi in cambio in Inghilterra, Irlanda e Galles per qualunque termine che non eccede gli anni ventuno, cosicché le solite convenzioni siano contenute in tali affitti e la intera rendita annuale sia riservata e nessuna multa riscossa nel concedere le stesse.

Ordino che le disposizioni o le facoltà per l'istesso o simile effetto dovranno contenersi nei stabilimenti da farsi come sopra si è detto e che, se la mia intenzione o le condizioni di queste mie volontà possono più effettivamente adempirsi per mezzo di una fidecommissaria che per un attuale stabilimento, allora io ordino che i miei fidecommissarii pro tempore possano legittimamente ritenere il possesso dei detti miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia fino a che tutte le obbligazioni qui innanzi dichiarate dei detti reali Stati saranno pienamente compite ed eseguite.

Similmente, ordino che, nel tempo intermedio dopo la mia morte e sino a tanto che tale assestamento sarà stato eseguito, le rendite e profitti che si matureranno delle dette mie possessioni nel Regno dell'ulterior Sicilia dovranno appartenere e pagarsi o ricever-si e prendersi dalla persona o persone, rispettivamente, che, pro tempore e da tempo in tempo, avranno dritto alle stesse rendite e profitti, nel caso tale assestamento come sopra detto trovavasi attualmente fatto, e nell'istesso modo e proporzioni come egli o dessi rispettivamente avrebbero dritto alle stesse rendite e profitti, nel caso tale assestamento era stato adempito.

Ed io do e lascio la mia spada con l'elsa di brillanti datami dalla detta Sua Maestà Siciliana, la piuma di brillanti regalatami dal Gran Signore, il mio collaro dell'ordine del Bagno, medaglia dell'ordine di San Ferdinando e decorazioni di altri ordini ai detti William Nelson e William Haslewood, colla condizione che li stessi siano tenuti come o in natura di oggetti di famiglia, per quanto le regole di legge o di equità lo permetteranno, e di dovere appartenere e prendersi e godersi dalla persona o persone rispettivamente che, in virtù delle restrizioni contenute in questo mio testamento, avranno pro tempore dritto al possesso de' miei Stati nel Regno della ulterior Sicilia o delle terre e beni da acquistarsi o prendersi in scambio in vece di essi, sotto le disposizioni qui sopra contenute, con la condizione sempre di esser mio volere che

la detta spada e gioie o alcuni di essi non dovranno assolutamente possedersi da qualunque persona che possiede o persone che possiedono sotto fidecommesso in forza di questo mio testamento a meno che egli o essi rispettivamente avranno compiuta l'età di anni 21 o moriranno infra quell'età lasciando prole maschile vivente alla sua o rispettiva morte o rispettive morti, ma, per quanto le regole di legge e di equità lo ammetteranno, dovranno appartenere alla persona o persone alle quali i detti miei Stati nel Regno della ulterior Sicilia o le terre e beni da acquistarsi e prendersi in iscambio, sotto le disposizioni qui sopra contenute, avrebbero in quell'evento, colle limitazioni di questo mio testamento, appartenuto, disceso, devoluto o rimasto.

Ed io do e lego alla detta Lady Emma Hamilton, suoi eredi ed assegnatari la mia casa grande in Merton, nella Contea di Surrey, e le case attuali, officine, giardini e terreni di delizia appartenenti alla stessa e tante e tali porzioni delle terre delle mie massarie, tenimenti e possessioni nelle diverse parrocchie di Merton, Wimbledon e Mitcham o alcuna di esse quanto, insieme con ed includendo l'ambito della detta casa, officine, giardini, terreni di delizie, il fondo piantato d'arbusti, canale e molo, non eccederanno la misura di settanta acri, [che] saranno scelte dalla detta dama Emma Hamilton, tra sei mesi dopo la mia morte; tale scelta da essere certificata con qualche atto o strumento in iscritto con la di lei firma e suggello.

Inoltre, ordino che qualunque somma dovuta colla ipoteca sulla detta casa ed altri beni alla mia morte sia pagata e soddisfatta sui miei beni liberi e dal denaro che si ricaverà dalla vendita del rimanente della detta masseria sotto le disposizioni qui appresso contenute, in esonerazione della detta casa ed altri beni legati alla detta dama Emma Hamilton come sopra si è detto: do e lego ai detti William Nelson e William Haslewood, loro eredi ed assegnatarii tutto il rimanente delle mie terre e possessioni site nelle

parrocchie di Merton, Wimbledon e Mitcham suddette o tanto di esse quanto non sarà stato venduto da me e tramandato o altrimenti disposto in tempo di mia vita, come pure nel tempo intermedio fino alla scelta delli stessi come sopra si è detto dalla dama Emma Hamilton, come pure quella parte o parti di essi che debbono o potranno scegliersi dalla detta Emma Hamilton, come sopra si è detto, da possedersi dai detti William Nelson e William Haslewood, loro eredi ed assegnatarii in perpetuo, con la condizione che dessi i detti William Nelson e William Haslewood ed il superstite di essi e gli eredi ed assegnatarii di detti superstiti debbano e dovranno, tosto che sarà conveniente dopo la mia morte, vendere e disporre delle dette terre e possessioni o insieme in unica partita o in diverse porzioni per pubblico incanto o per privata scrittura, come sembrerà opportuno ai detti William Nelson e William Haslewood ed al loro superstite, suoi eredi ed assegnatarii, e trasferirli alla persona o persone che addiverranno alla compra di essi o ai loro eredi o assegnatarii in perpetuo o quelle persone e per quegli usi, fini e propositi che i medesimi ordineranno o indicheranno.

E quindi, dichiaro e ordino che la quietanza e quietanze dei detti miei fidecommissarii pro tempore dovranno esser valide, buone e sufficienti per discarico e cautela e discarichi e cautele della persona o persone rispettivamente che vorranno esser compratori di tutto o parte delle dette mie terre e possessioni che, in forza della presente, è stato ordinato vendersi, di tutto ed ogni porzione di denaro da ricavarsi dalla detta vendita, che sarà stato confessato in detto ricevo o ricevi rispettivamente, ed, in conseguenza di ciò, la persona o persone che diventeranno compratori di tutto o qualunque parte delle dette mie terre e possessioni da vendersi non saranno responsabili o obbligati per la malversazione o non impiego di tutto o alcuna parte del denaro da ricavarsi dalla vendita delle dette terre e beni dopo che tali compratori avranno pagato il

prezzo della vendita ai detti miei fidecommissari pro tempore o al loro ordine.

Parimenti, ordino, inoltre, che il denaro che si ricaverà dalla vendita di tutto o alcuna parte delle dette mie terre e possessioni che ho disposto di vendermi (dopo di essersi dedotte tutte le spese attinenti a detta vendita o vendite) dovrà aggiungersi e considerarsi come parte del rimanente dei miei beni liberi qui sopra dati e lasciati e seguire ad esser soggetto a tutte le disposizioni, limitazioni e legami qui



Fig. 5 - Horatio Nelson

sopra dichiarati ed in aumento del primario fondo per il pagamento dei miei debiti. E che, nel tempo intermedio e sino a che tale vendita o vendite saranno eseguite, le rendite, percezioni e profitti delle dette mie terre e possessioni in forza del presente ordinate vendermi o di quella porzione o porzioni di essi che, da tempo in tempo, resteranno invendute dovranno possedersi con l'obbligo di passare ed esser pagate e destinate e ricevute dalla persona o persone rispettivamente che pro tempore, in virtù del legame qui sopra dichiarato, avranno dritto agli interessi e rendita del denaro da ricavarli dalla detta vendita, se tale vendita o vendite fosse o fossero eseguite, e nell'istesso modo e proporzioni come se costoro avrebbero in quel caso avuto dritto agli stessi.



Do e lascio tutta la mobilia di casa, utenzili di casa, vini, argenterie, porcellane, biancherie, pitture e stampe che esisteranno nella mia casa in Merton alla mia morte e non disposte altrimenti in questo mio testamento o qualunque codicillo o codicilli che posso in appresso fare alla detta dama Emma Hamilton, per proprio uso e beneficio.

In forza del presente, dichiaro esser mio volere che, nel caso in cui alcuno o tutti o ambi dei fedecommissari qui nominati e creati o alcuno dei futuri fedecommissari in loro vece sotto queste presenti disposizioni moriranno o vorranno essere esonerati della detta fedecommissaria o andranno a risiedere al di là dei mari o trascureranno o ricuseranno o diverranno incapaci a funzionare da fedecommissarii pria che le dette obbligazioni saranno pienamente eseguite e compite, allora ed in quel caso e tostoché ciò accaderà dovranno e sono facultati legittimamente i superstiti o solamente coloro che funzioneranno da fedecommissarii o i fedecommissarii pro tempore di detti Stati e somme e delle premesse sotto questo mio testamento o gli esecutori, amministratori di tale superstite fedecommissario o dell'ultimo funzionante fedecommissario di nominare qualunque persona o persone idonee per supplire alla mancanza del fedecommissario o fedecommissarii, rispettivamente morti, desiderosi di essere esonerati o che vanno a risiedere al di là dei mari o che sono trascurati o incapaci a funzionare come sopra si è detto e che, immediatamente dopo tale elezione, gli Stati, denari, poteri ed effetti soggetti al legame di fedecommissario allora, in virtù del presente, i detti fedecommissario o fedecommissarii morti, esonerati, assenti o incapaci, dovranno tramandarsi, assegnarsi e trasferirsi nello stesso modo al nuovo o nuovi fedecommissari, congiuntamente col superstite o continuante fedecommissario di detti miei Stati o somme e premesse o separatamente, secondo esigerà il caso, o al suo o loro eredi, esecutori, amministratori ed assegnatarii, colle obbligazioni qui sopra espresse e dichiarate riguardo alli stessi.

E che ognuno dei detti nuovi fidecommissarii potrà far uso delle stesse facoltà, privilegi e poteri di vendere e permutare, rilasciare effettive cautele ed esercitare tutt'altri qualsivogliano poteri e facoltà come se fossero stati nominati fidecommissarii, in forza di questo mio testamento, in vece dei fidecommissarii qui nominati, in di cui vece detti nuovi fidecommissarii rispettivamente dovranno succedere.

Parimenti, dichiaro esser mia volontà che i diversi fidecommissarii qui nominati e creati in forza di quest'ultima disposizione ed ognuno di loro, i loro eredi, esecutori ed amministratori ed assegnatarii, ognun di essi rispettivamente dovrà essere responsabile solamente per quelle somme che i medesimi avranno rispettivamente con effetto ricevuto, in virtù della fiducia per la presente riposta nei medesimi, nonostante che essi o qualunque dei medesimi avrà firmato o avrà concorso in firmare dei ricevi, per amore di conformità.

Egli, dessi o alcuno o più di essi non saranno responsabili e obbligati a discaricarsi per gli atti, ricevi, trascurazioni o mancanze dell'altro o altri di essi o qualunque di essi, ma ognuno sarà solamente responsabile per i propri atti, ricevi, trascurazioni o mancanze rispettive né esso, essi o alcuno di loro sarà responsabile o obbligato a dar conto per qualunque banchiere, orefice, senzale o altre persone, con cui o nelle di cui mani qualunque parte delle dette somme fedecommissate saranno state depositate o potranno depositarsi o collocarsi, per sicurezza o altrimenti in esecuzione delle disposizioni qui contenute, e che i medesimi non dovranno essere responsabili o obbligati a discaricarsi per l'aumento o minorazione nei prezzi o valore dei fondi sul Gran Libro o della insufficienza o deficienza di titolo o valore di qualunque sicurtà, capitale o fondo nelli o sui quali le dette somme fidecommissate o parte delle stesse saranno state collocate o investite o di qualunque terre ed effetti da comprarsi o prendersi in cambio come so-

pra si è detto, né per qualunque altro infortunio, perdita o danno che potrà accadere nella esecuzione del sudetto fedecommisso o in riguardo allo stesso, a meno che gli stessi accaderanno per causa della sua o loro propria malafede o trascurazione, rispettivamente, ed, allora ed in tal caso, ogni persona dovrà rispettivamente e per sé stessa separatamente essere responsabile per quella perdita o danno che risulterà per causa della propria trascuraggine e, parimenti, saranno facultati i fidecommissarii nominati in questo testamento e quelli futuri fedecommissario o fedecommissari da nominarsi come sopra si è detto ed ognuno di loro e de' loro eredi, esecutori, amministratori ed assegnatari col e dal denaro che perverrà nelle sue o loro rispettive mani, in virtù delle disposizioni sudette, dedurre, ritenere e rimborsarsi, rispettivamente, come pure permettere al suo o loro confedecommissario o confedecommissari di tutte le erogazioni, dritti, danni e spese che egli o i medesimi o qualunque di loro soffriranno o potranno soffrire, sostenere, spendere, sborzare, impiegare o essere assoggettati per la esecuzione delle dette disposizioni o in riguardo alle stesse.



Fig. 6 – Oratia la figlia di Nelson e di lady Emma Hamilton. Nessun accenno è fatto a lei nel testamento del padre, come se non esistesse.

E che sarà lecito ai detti miei fidecommissario e fidecommissarii o chiunque di essi, a sua o loro discrezione, di accomodare qualunque debito o debito dovuto o che potrà esser dovuto a me o al


mio fedecommissato Stato e di accettare parte delli stessi in saldo o di accordare dilazione per il pagamento, come del pari firmare certificati di qualunque fallenza e soddisfare qualunque mio debito che sarà reclamato come dovuto da me in quel modo e con quella prova che dessi crederanno regolare di ammettere ed egli o essi potranno rimettere all'arbitrio o compromesso qualunque differenza che nell'esecuzione delle disposizioni di questo mio testamento potranno nascere tra i medesimi o alcun di loro e qualunque altra persona o persone che sono o saranno o potranno reclamare di esser debitori o creditori a detti miei Stati sottoposti a fedecommissato che il giudicato e la determinazione che saranno emessi da tali arbitri o compromissari dovranno essere obbligatorii, diffinitivi per tutte le persone che reclamano qualunque beneficio in forza di questo mio testamento.

Nomino e creo i detti William Nelson e William Haslewood in miei esecutori fidecommissari di questa mia ultima volontà e testamento e revoco ed annullo ogni volere e voleri, tutti e qualunque testamento, testamenti da me fatti, in ogni tempo o tempi antecedenti, e dichiaro che la presente scrittura sola contiene la intera mia ultima volontà e testamento.

In fede di che, io il detto Orazio visconte Nelson e duca di Bronte ho apposto la mia firma nei primi quattordici fogli di questa mia volontà e testamento, contenuto in quindici fogli di carta, ed al decimo quinto ed ultimo foglio la mia firma e suggello; ho parimenti apposto il mio suggello in cima del primo foglio, dove i diversi fogli sono insieme infiltrati e del quale ne ho eseguito un duplicato.

Questo decimo giorno di maggio nell'anno di Nostro Signore 1803 (10 maggio 1803).

Firmato Nelson Bronte



Firmato suggellato e pubblicato

dall'onorevolissimo visconte Nelson e duca di Bronte, come sua

ultima volontà e testamento, alla presenza di noi, i quali, a sua richiesta, in di lui presenza ed in presenza di ciascuno di noi, abbiamo sottoscritto i nostri nomi come testimoni.

Firmati:

Horatio Loggatt

William Slaughter Junior scribenti  
dei signori Booth e Errico Fletcher  
Haslewood di 3 Craven Street London

Letto il 16 dicembre 1805

In the presence of Emma Lady Hamilton, Mr. Davison, Mr. Bolton, Mr. Tyson and Captain Blackwood.

oooooooooooo

[Per saperne di più](#)